

ENTI NON COMMERCIALI

Regime forfettario per ODV e APS

di Luca Caramaschi

Dopo l'[articolo 80 del D.Lgs. 117/2017](#) (nuovo codice del terzo settore pubblicato in gazzetta ufficiale lo scorso 3 agosto), che disciplina il nuovo **regime forfettario** per i proventi commerciali di quanti aderiranno al registro unico nazionale assumendo la qualifica di Enti del Terzo Settore (ETS), il successivo **articolo 86** del medesimo decreto introduce un **ulteriore regime forfettario** applicabile questa volta a due sole categorie di soggetti che entreranno a far parte della famiglia degli Enti del Terzo Settore: le **organizzazioni di volontariato** (ODV) e le **associazioni di promozione sociale** (APS).

Va da subito osservato che, nonostante l'entrata in vigore del decreto, tanto il regime forfettario previsto dall'articolo 80, quanto quello previsto dal successivo [articolo 86 del D.Lgs. 117/2017](#) (per quest'ultimo regime si veda il **comma 10 dell'articolo 101 del nuovo decreto**), potranno esplicare la loro **efficacia** solo dopo aver ottenuto la **necessaria autorizzazione** da parte della Commissione Europea.

È bene rimarcare una prima importante differenza tra i due richiamati regimi forfettari: mentre il regime **forfettario** di cui al citato [articolo 80](#) si applica agli ETS che rivestono esclusivamente **natura non commerciale**, il successivo [articolo 86](#) è rivolto alle **ODV** e **APS**, a **prescindere** dalla loro natura commerciale o non commerciale. Rispetto alle discipline contenute nella **legge quadro** sul volontariato (la L. 266/1991) e nella legge quadro sull'associazionismo di promozione sociale (la L. 383/2000), il provvedimento di riforma introduce per tali realtà un nuovo regime forfettario **applicabile in via opzionale** in caso di ricavi non superiori ad una determinata soglia. Mentre per le **APS** detto regime si pone in sostanziale "**sostituzione**" con il regime forfettario di cui alla L. 398/1991, che per effetto di quanto previsto dalla lettera c) del [comma 1 dell'articolo 89 del D.Lgs. 117/2017](#) non risulterà applicabile agli enti del terzo settore (ETS), per le **ODV** l'applicazione di un **regime** forfettario di determinazione del reddito e dell'Iva rappresenta una **novità assoluta**, non rientrando tali soggetti tra quei soggetti che in passato potevano applicare il citato regime forfettario ex L. 398/1991.

Peraltro, in seguito alle **abrogazioni** contenute nelle lettere e) ed f), comma 2, del successivo [articolo 101 del D.Lgs. 117/2017](#), il regime forfettario 398/1991 risulterà in futuro applicabile alle **sole associazioni (e società) sportive dilettantistiche che non risulteranno iscritte nel registro nazionale del terzo settore**, non potendo più il predetto **regime** essere applicato alla generalità delle associazioni senza scopo di lucro, alle associazioni pro-loco, alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fini di lucro, ancorché le stesse decidano di non assumere la **qualifica** di

ETS.

Altre differenze riscontrabili rispetto al regime **forfettario** di cui all'articolo 80, descritto in un [precedente contributo](#) sono la presenza di agevolazioni anche sotto il profilo dell'Iva e la decorrenza degli effetti nel caso di **fuoriuscita** dal regime che nel caso dell'[articolo 86](#) decorrono, più opportunamente, a partire dal periodo d'imposta **successivo** a quello in cui si realizza il superamento del limite di ricavi. Da questo punto di vista è indubbio il miglioramento rispetto a quanto previsto nel regime forfettario 398/1991, nel quale gli effetti della **fuoriuscita** decorrono già dal mese successivo a quello di superamento dei limiti previsti, con enormi e irrisolti problemi applicativi.

Per comprendere le logiche di funzionamento di questo **regime** previsto dall'[articolo 86](#) del decreto è importante ricordare quanto affermato nella relazione illustrativa al decreto in commento, laddove si afferma che tale regime presenta, con i necessari adattamenti, alcune **analogie** con il regime previsto dall'[articolo 1 della L. 190/2014](#) (Stabilità 2015) e cioè il cosiddetto regime dei "**forfettari**" applicabile alle persone fisiche di minori dimensioni. Tale assimilazione è soprattutto presente (ma non solo) con riferimento alle disposizioni in materia di Iva.

Vediamo, in forma di **rappresentazione schematica**, quali sono le caratteristiche del regime in commento.

Il regime forfettario per ODV e APS ([articolo 86 D.Lgs. 117/2017](#))

Soggetti interessati	ODV e APS iscritte nelle rispettive sezioni speciali del registro nazionale del terzo settore, sia che abbiano natura commerciale o non commerciale
---------------------------------	---

